



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

Arrivata il 11/4/2007
Prot. 53 del 11-4-07

Genova, 29 marzo 2007

Prot. n. 479/I/13

On. Dr. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

LAINGUEGLIA.

Oggetto: Comune di ~~Vezzano Ligure~~ Costo del servizio mensa scolastica per gli alunni non residenti nel Comune. Quote di partecipazione. Parere in materia di contabilità pubblica.

Per opportuna conoscenza, mi prego inviare copia del parere n. 4/2007 emesso da questa Sezione regionale di controllo su richiesta del Comune indicato in oggetto, qui trasmessa da codesto Consiglio con nota n. 46 del 21 marzo 2007.

A cura del Direttore della Segreteria copia autentica del parere sarà trasmesso al Sindaco del Comune interessato.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

Parere n. 4/2007

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIARI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 28 marzo 2007 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Laigueglia;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Sindaco del Comune di Laigueglia con lettera n. 1489 del 25 gennaio 2007 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo con il n. 186/I/13 - chiedeva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere della Sezione in ordine alla fissazione di tariffe per la fruizione della mensa scolastica da parte degli alunni frequentanti le scuole elementari, ma non residenti nel Comune.

Esponava il capo dell'Amministrazione che a seguito

dell'entrata in vigore della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, che ha riformato il settore dell'assistenza scolastica ponendo a carico dei Comuni di residenza degli alunni l'onere dei relativi interventi, la generalità dei Comuni ha stabilito che, per gli alunni non residenti che frequentano gli istituti scolastici localizzati nel proprio territorio, la tariffa per la fruizione del servizio di mensa scolastica debba coprire per intero il costo del singolo pasto.

Proseguiva il Sindaco facendo presente che il proprio Comune, le cui scuole elementari e materne possono continuare le loro attività grazie all'iscrizione degli alunni non residenti, intenderebbe applicare, anzicchè una tariffa corrispondente al costo pieno, un "prezzo base a sconto sia per gli utenti residenti che per quelli non residenti", al fine di evitare che un prevedibile calo delle iscrizioni portasse alla chiusura del plesso scolastico.

Dopo avere espresso l'avviso che non sarebbe legittimo differenziare le tariffe sulla base della residenza, all'uopo richiamando quanto deciso in un caso simile dalla Corte di Cassazione, sez. 1 civile, con sentenza n. 9539 (recte: 9538) del 15 marzo 2005, il Capo dell'Amministrazione chiedeva se l'adozione di provvedimenti in linea con gli intendimenti sopra riportati e nel rispetto del disposto dell'art. 12, comma 1, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, potesse configurare un danno per l'ente oppure se l'ente, in autonomia di politica tariffaria, potesse prevedere tariffe, anche per i non residenti, inferiori al costo

pieno del servizio, prescindendo dalla situazione reddituale delle famiglie di appartenenza.

Essendo la richiesta di parere pervenuta direttamente dal Comune, il Presidente della Sezione rappresentava all'Ente l'esigenza di una sua riformulazione tramite il Consiglio delle Autonomie Locali nel rispetto delle modalità procedurali previste dall'art. 7, comma 8, della menzionata legge 131/2003 e nel contempo, in conformità agli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, sottoponeva la questione all'esame dell'Ufficio di Coordinamento delle attività della Sezioni regionali di controllo, attesa la sua rilevanza generale.

Con nota del 12 marzo 2007 il predetto Ufficio faceva conoscere il proprio avviso, comunicando anche che sulla questione non risultavano esservi precedenti.

Nel frattempo il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota n. 46 del 21 marzo 2007, faceva pervenire alla Sezione, per il seguito di competenza, copia del quesito posto dal Comune.

CONSIDERATO quanto segue:

1. - Come esposto nelle premesse, la richiesta di parere all'odierno esame, direttamente pervenuta in un primo tempo dal Comune, è stata successivamente ritrasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, cosicché sono state rispettate le modalità procedurali indicate dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno

2003, n. 131, laddove è previsto che le richieste di pareri da parte degli enti locali “possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali”.

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, non resta, dunque, che accertare la sussistenza del requisito oggettivo dell’appartenenza del quesito alla “materia della contabilità pubblica”.

Al riguardo osserva il Collegio come un tale requisito non possa negarsi alle problematiche che attengono – come quella in esame - al regime tariffario dei servizi pubblici a domanda individuale, sia per l’aspetto economico della copertura dei costi, sia per il profilo finanziario dei riflessi sul bilancio, in quanto la disciplina di entrambi gli aspetti inerisce sicuramente alla *“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore”*, ricomprendendo in particolare *“l’acquisizione delle entrate”* (Sez. Autonomia, delib. 5/2006).

La richiesta è, pertanto, da considerarsi ammissibile, fatta eccezione per quella parte del quesito con la quale si chiede alla Sezione di pronunciarsi sulla possibile configurazione di un “danno per l’ente” in quanto la valutazione della questione sotto tale profilo - a parte l’oggettiva difficoltà di esprimere giudizi su potenzialità lesive di comportamenti amministrativi enunciati in via ipotetica - esorbita dai limiti funzionali della competenza consultiva, rientrando nella sfera delle attribuzioni proprie della Procura regionale della Corte.

2. – Passando al merito, va osservato che il Comune intende sostanzialmente conoscere il parere della Sezione in ordine alla possibilità da parte dell'amministrazione comunale di stabilire per il servizio di mensa scolastica, nell'esercizio di una autonoma politica tariffaria, non una tariffa corrispondente al costo pieno del pasto, ma "un prezzo base a sconto", ossia inferiore al costo pieno del servizio, sia per gli alunni residenti nel Comune, sia per quelli non residenti, prescindendo dalla situazione reddituale delle famiglie di appartenenza.

Il quesito come sopra sintetizzato va esaminato e risolto alla luce della disciplina normativa e dei principi posti dalla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 ("Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione") che regola la materia.

Tale legge, volta a garantire e rendere effettivo l'accesso a tutti i gradi del sistema scolastico (artt. 1 e 2), disciplina le modalità di esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio (art. 5, comma 1).

In particolare l'art. 5, secondo comma, statuisce che *"sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica"*, dei quali riporta una puntuale elencazione nella quale figurano, alla lett. b), i *"servizi di mensa"*.

Il successivo quarto comma prevede, poi, che i destinatari (cioè, gli alunni) *"concorrono al costo dei servizi, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche"* con la

ulteriore precisazione, espressa nel periodo susseguente, che “*i Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali*”.

Dall'esame del riportate disposizioni legislative vengono in evidenza due fondamentali regole amministrative che devono essere osservate nella gestione degli interventi di assistenza scolastica ed in particolare – per quanto qui interessa – nella erogazione dei servizi di mensa.

La prima è quella che individua nel “Comune di residenza dell'alunno” l'ente locale cui fanno carico gli interventi di assistenza scolastica.

A giudizio della Sezione l'espressione “sono a carico” riportata all'inizio del comma 2 dell'art. 5 va intesa anche e soprattutto in senso finanziario avuto riguardo al significato proprio delle parole adoperate dal legislatore regionale ed alla loro connessione con le disposizioni immediatamente successive che si occupano del costo dei servizi.

Di conseguenza sarà il Comune di residenza che dovrà contribuire al costo del servizio nel caso di alunni frequentanti le scuole localizzate nel Comune viciniore.

Ciò comporta che siano avviate intese fra i due Comuni per la regolazione dei conseguenti rapporti finanziari, ferma restando la competenza amministrativa (art. 5, primo comma) della gestione dei servizi da parte del Comune nel cui territorio sono ubicate le scuole e salva la possibilità dell'esercizio in forma

associata dei servizi medesimi come previsto dalla norma (quarto comma).

La seconda regola tocca più direttamente la problematica che sta alla base del quesito, ossia le modalità del concorso degli utenti nel costo dei servizi la cui disciplina rende agevolmente superabili i dubbi adombrati dal Comune.

Infatti, il concorso degli utenti nel costo dei servizi non distingue gli alunni a seconda che essi risiedano o meno nel Comune in cui sono ubicate le scuole, per cui essi sotto tale profilo non dovrebbero subire discriminazioni di sorta, essendo posti dalla legge tutti sullo stesso piano.

L'unico criterio che la disciplina normativa pone per la partecipazione alla spesa è quello di un concorso finanziario, da parte dei fruitori del servizio, in misura differenziata a seconda delle condizioni economiche, il che non dovrebbe consentire la fissazione di tariffe che prescindano – come adombrato nel quesito - dalla situazione reddituale delle famiglie di appartenenza.

Il Collegio esprime conclusivamente l'avviso che le quote di partecipazione al costo del servizio degli alunni, siano essi residenti o non residenti nel Comune, vadano determinate tenendo conto solamente - come esigono le norme esaminate - delle condizioni economiche del nucleo familiare ed osservando gli indirizzi al riguardo espressi dai competenti organi regionali.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per la Liguria


esprime nei sensi sopra indicati il parere richiesto dal Comune di
Laigueglia;

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a
cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di
Laigueglia.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 28 marzo 2007.

Il Presidente

(Salvatore Greco)



Depositato il 29 marzo 2007.

Il Direttore della Segreteria

(Dr.ssa Silvana Di Marsico)

